

(art. 1, commi da 102 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199)

*approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 14/04/2026 modificato con Delibera di C.C. nr. 33 del 23/07/2026*

[illegible]

# OPPURE

alla casella PEC \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci.

**DICHIARA**

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** di cui all'art. 2 – **PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali relativa alle controversie tributarie pendenti**, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data di pubblicazione sul sito istituzionale del presente regolamento qui di seguito elencate:

| Autorita' | Num. ricorso<br>(RGR – RGA) | Tributo | Atto Impugnato | Importo<br>Controversia | Importo Pagato |
|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-------------------------|----------------|
|           |                             |         |                |                         |                |
|           |                             |         |                |                         |                |
|           |                             |         |                |                         |                |

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 PARTE II – del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, deve essere presentata una distinta domanda, esente da bollo per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di Ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il/La sottoscritto/a chiede di effettuare il pagamento degli importi dovuti:

- ☐ in UNICA SOLUZIONE,  
☐ in forma RATEALE secondo quanto disposto dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali<sup>1</sup>

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- a) di aver preso visione del Regolamento comunale per la definizione agevolata approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14 APRILE 2026, modificato con Delibera di C.C. nr. 33 del 23/07/2026 e di accettarne integralmente le condizioni;
- b) di essere informato/a che la presentazione della domanda produce la sospensione dei termini di versamento e delle procedure di iscrizione a ruolo e di affidamento alla riscossione coattiva (art. 10 del Regolamento);
- c) di trovarsi in condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economica.
- d) di essere informato/a che il mancato pagamento in unica soluzione o di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino dell'intero debito originario;
- e) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art. 14 del Regolamento).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026

Firma \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> **Art. 24 - Rateizzazione**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, richieste con avviso di accertamento o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in **rate mensili** di pari importo fino a un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, nel rispetto delle seguenti regole:

a. si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;

b. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1.000,00: da tre a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: da sei a dodici rate mensili;
- da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: da dodici a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: da diciotto a ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 da ventiquattro fino a settantadue rate.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà in essere al momento della dichiarazione.

c. in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. (72 rate con rata mai inferiore a 100 euro). Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

d. L'ufficio preposto stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito tenuto conto della richiesta del debitore e secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera b) in ragione della entità dello stesso.

e. in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di due punti percentuali.

3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

## DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

☐ in proprio                      ☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore

del/della \_\_\_\_\_

delego il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

☐ a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

☐ a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

☐ a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione

Firma \_\_\_\_\_